

Regolamento per il contributo all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

Premessa

La difesa e tutela delle produzioni agricole rappresenta, per l'ATC PR3, uno dei presupposti primari per un sereno rapporto di collaborazione tra la componente venatoria e quella agricola.

Da questa convinzione discendono scelte di programmazione e gestione faunistica volte a raggiungere e mantenere condizioni ottimali della densità faunistica, funzionali a limitare i danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

ART. 1 – Oggetto del contributo

Ai sensi dell'art. 26 della legge 157/92 e s. m., degli art. 17 e 18 della LR 8/94 e s. m., sono ammessi a contributo i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole praticate nei fondi ricadenti all'interno dell'ambito territoriale dell'ATC PR3, condotti da imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. proprietari o conduttori di fondi, non destinati a centri privati di produzione della fauna allo stato naturale, a fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, a zone di protezione, a parchi e relative aree contigue ove non sia consentito l'esercizio venatorio e a riserva naturale regionale.

ART. 2 – Beneficiari del contributo

Ai sensi della Del. Giunta Reg. n. 1592 del 7/11/2011, sono beneficiari dei contributi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, muniti di partita IVA, iscritti alla Camera di Commercio e all'anagrafe regionale delle aziende agricole con posizione validata.

Sono ammessi a contributo i danni alle produzioni agricole, provocati dalle specie di selvaggina cacciabile, riferiti alle piante, ai frutti, ai seminativi e ai prati e pascoli regolarmente coltivati.

Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo percepito per lo stesso motivo.

Nel campo di applicazione del presente regolamento non rientrano i danni arrecati dalla fauna selvatica:

- ✓ agli orti non oggetto di attività imprenditoriale;
- ✓ ai giardini, siano essi pubblici o privati;
- ✓ agli animali da cortile;
- ✓ all'ittiofauna presente nei corsi d'acqua, nei laghi naturali e artificiali, nei centri privati di pesca;
- ✓ agli animali in allevamento, in regime di stabulazione o semi stabulazione;
- ✓ ai fabbricati, alle attrezzature e ai mezzi agricoli;
- ✓ ai nuovi impianti che usufruiscono di finanziamenti CEE i quali debbono prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica.

I richiedenti devono dimostrare di aver messo in atto adeguati sistemi di difesa o dissuasione ed interventi di prevenzione volti ad impedire il danno di cui chiedono il contributo.

ART. 3 – Azioni preventive poste in essere dai soggetti privati e dall'ATC

I conduttori di imprese agricole sono tenuti a porre in essere ogni azione, intervento e strumento atto ad evitare o per lo meno limitare i danni causati dalla fauna selvatica alle colture e produzioni

agricole: a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si citano i mezzi meccanici (reti, recinzioni e shelter), i mezzi elettrici (fili a bassa intensità), i mezzi acustici, i mezzi visivi (sagome, palloni, nastri) ed i mezzi chimici (repellenti). L'ATC, nel limite delle risorse a disposizione, può supportare l'imprenditore agricolo in queste azioni, mettendo a disposizione il materiale dissuasivo in suo possesso (cannoncini detonatori), la cui posa e restituzione sarà a cura dei richiedenti.

Nella prospettiva di limitare i danni al patrimonio agricolo del territorio con l'intento di alleggerire l'onere dei relativi indennizzi, l'ATC pone in essere ogni attività idonea alla sempre più dettagliata predisposizione, in concerto con l'Amministrazione Provinciale, di programmi di prelievo del cinghiale e selettivo del capriolo sulla base dei censimenti annuali delle predette specie, anche in collaborazione con le componenti agricole, al fine di perseguire la densità agro forestale definita dalla carta regionale delle vocazioni faunistiche e dal piano faunistico provinciale, attuando inoltre piani di controllo dei corvidi e degli storni, tenendo conto anche dei possibili squilibri ecologici causati dal sovrannumero di tali specie.

ART. 4 – Riduzione del contributo

Il contributo nei casi in cui si siano verificati gli eventi senza l'attivazione di adeguati sistemi di difesa o dissuasione, è soggetto a una riduzione del 50%. Nel caso di ulteriore annata con i medesimi danni e senza interventi di prevenzione non si procede ad alcun contributo. Eventuali casi particolari saranno presi in considerazione di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nella determinazione del contributo dei danni può tenere conto in ogni caso dell'eventuale impiego non corretto dei mezzi di prevenzione concertati (recinzioni e recinti elettrici) e forniti dall'ATC.

ART. 5 – Modalità di presentazione, valutazione e liquidazione delle domande

Chi, dopo avere correttamente attivato ogni possibile forma di prevenzione, subisca un danno ed intenda avvalersi del contributo previsto dal presente regolamento, dovrà presentare la richiesta mediante apposito modulo di denuncia presso gli uffici dell'ATC o a mezzo raccomandata A.R..

La modulistica è reperibile presso gli uffici dell'ATC PR3, sul sito web, presso le sedi delle associazioni venatorie o presso le associazioni agricole.

La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte e contenere gli allegati in essa specificati (tra cui una planimetria su base catastale dell'area).

La denuncia e la richiesta deve avvenire tempestivamente, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scoperta del danno e comunque prima del raccolto.

Nello specifico:

- mais = entro le prime due foglie vere;
- soia = entro la terza o quarta foglia trilobata;
- meloni e cocomeri = al verificarsi del danno;
- uva ed altri frutteti specializzati = entro i 20 giorni successivi all'inizio della raccolta, entro il termine della medesima e comunque in modo che sia visibile il danno;
- altre culture = al verificarsi del danno.

L'ATC provvederà, qualora lo ritenga necessario, ad effettuare apposito sopralluogo per l'accertamento e la valutazione della prevenzione effettuata e della tipologia del danno, entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione formale del danno in oggetto. Il richiedente dovrà quindi rendersi disponibile ad effettuare il sopralluogo congiuntamente agli incaricati dell'ATC, anche al fine di concertare le ulteriori possibili forme di prevenzione e i tempi per la loro attivazione; delle risultanze del sopralluogo verrà redatto sommario verbale sottoscritto dalle parti.

L'ATC, per le operazioni di accertamento e stima del danno, potrà avvalersi oltre che del proprio personale anche di tecnici abilitati di comprovata esperienza nel settore.

La determinazione, ai fini del contributo, sarà approvata dal Consiglio Direttivo, che dovrà predisporre inoltre gli atti affinché si possa procedere alla liquidazione di quanto stabilito entro la fine dell'esercizio economico nel quale è pervenuta la richiesta.

Non sono ammessi a contributo:

- ✓ i danni non sottoposti a perizia tecnica;
- ✓ le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo da parte del tecnico;
- ✓ i danni alle produzioni che al momento del sopralluogo siano state raccolte o manomesse;
- ✓ i danni subiti a seguito della non ottemperanza dell'azione di prevenzione indicata dall'ATC, ovvero quando il produttore dopo aver avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito.
- ✓ le domande di contributo pervenute incomplete od oltre il limite dei 10 giorni.

ART. 6 – Limite di disponibilità finanziarie

Qualora l'importo dei contributi per i danni accertati durante l'anno, risultasse superiore alle disponibilità stabilite dal bilancio preventivo, l'ATC si riserva di procedere, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad una riduzione proporzionale delle misure dei contributi di cui sopra, in modo che la loro somma totale non superi la disponibilità economica di bilancio.

ART. 7 – Quantificazione economica del danno

La stima dei danni dovrà essere effettuata applicando alle quantità analiticamente ricavate, i prezzi medi dedotti dal prezzario regionale e dai prezzi stabiliti dalla Camera di Commercio di Parma. Per le produzioni agricole non contemplate nei mercuriali di cui sopra, ci si avvarrà dei prezzi di mercato effettivamente praticati in zona.

Il calcolo del contributo va effettuato sull'effettivo importo del danno subito al quale verrà applicata una franchigia di € 35,00.

ART. 9 – Opposizione alle decisioni di liquidazione

Gli interessati potranno produrre formale opposizione alla determinazione del contributo, richiedendo la costituzione di un collegio composto da un tecnico nominato dall'agricoltore, uno nominato dall'ATC e un terzo prescelto di comune accordo fra le parti entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione della valutazione del danno. Il predetto collegio dovrà riunirsi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla sua costituzione.

La liquidazione del contributo dovrà in ogni caso essere deliberata dal Consiglio Direttivo e avvenire entro il termine dell'esercizio finanziario.

ART. 10 - Allegati

Con il presente regolamento vengono adottati i fac-simili del modello di richiesta di contributo per l'indennizzo e di liquidazione concordata dei danni causati dalla fauna selvatica, che costituiscono parte integrante dello stesso.

ART. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento e i modelli allegati entreranno in vigore dal giorno successivo all'approvazione.